

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. I

R O M A

R.G. n. 5961/2026

Udienza Pubblica del 07.10.2026

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dell'avv. Michele Capezio (cod. fisc.

), nato a il e residente in alla

, rappresentato e difeso – come da mandato in calce al presente atto – dagli avv. ti

Guido Marone (cod. fisc.) e Ivan Del Giudice (cod. fisc.

), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n.

15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede

siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec

guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it – ivandelgiudice@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Consiglio Superiore della Magistratura – CSM, in persona del Presidente e

legale rapp.te p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., la Corte di

Appello di Potenza – Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio

Giudiziario, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi ex lege

dall'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI dell'avv. Infante Guerino (cod. fisc.), nato a

), il ed ivi domiciliato alla , pec

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:

M) del D.M. 21.05.2026, recante nomina del dott. Infante Guerino, nonché della pedissequa nota dirigenziale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Ufficio III, prot. n. 2848/2026/E del 26.05.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

- N) della nota presidenziale del Tribunale di Potenza, prot. n. 2860/2026/U del 27.05.2026, recante convocazione del dott. Infante Guerino per il giuramento e l'immissione in servizio;
- O) del decreto presidenziale del Tribunale di Potenza, n. 37 del 21.04.2026, recante assegnazione del dott. Infante Guerino all'Ufficio del Processo, nonché della pedissequa nota presidenziale prot. n. 2202/2026 del 21.04.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;
- P) del decreto presidenziale del Tribunale di Potenza, n. 38 del 21.04.2026, recante organizzazione del servizio da espletare presso l'Ufficio del Processo, nonché della pedissequa nota presidenziale prot. n. 2206/2026 del 21.04.2026, recante trasmissione del suddetto decreto;
- Q) qualora occorra e per quanto di ragione, della relazione resa dal Magistrato affidatario per il settore penale, dott.ssa Carmen Bonamico, prot. n. 1054 del 25.11.2024 (acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), recante valutazione del controinteressato, avv. Guerino Infante;
- R) qualora occorra e per quanto di ragione, della relazione resa dal Magistrato Collaboratore, dott.ssa Ida Iura, prot. n. 1175 del 23.12.2025 (acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), laddove recepisce il giudizio positivo reso dal Magistrato affidatario per il settore penale con riguardo all'attività formativa svolta dal controinteressato, avv. Guerino Infante;
- S) qualora occorra e per quanto di ragione, delle relazioni recanti le valutazioni espressi in ordine alle prove espletate, depositate dal controinteressato nel fascicolo di parte (doc. 13), nonché delle relazioni rese al termine dell'attività di tirocinio, depositate dal controinteressato nel fascicolo di parte (docc. 9 – 11);
- T) della relazione ex art. 7, co. 6 del D.Lgs. n. 116/2017 resa dalla Scuola superiore di formazione della magistratura – Formazione territoriale di Potenza (acquisita a seguito di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

istanza di accesso agli atti in data 09.06.2026), nella parte in cui esprime la valutazione dell'attività di formazione e tirocinio svolta dal candidato vincitore;

u) della nota segretariale del Consiglio Superiore della Magistratura, prot. n. P11785 del 15.06.2026, recante diniego alla revisione in autotutela dei provvedimenti impugnati;

v) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 5961/2026 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 08.04.2026 (pubblicata sul portale istituzionale in data 21.04.2026), recante la nomina dell'avv. Infante Guerino quale giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano (pratica num. 288/CV/2023) previa rivalutazione degli esiti negativi del giudizio di inidoneità espresso dalla competente Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;

B) dei verbali delle audizioni del 25.11.2025 e del 10.12.2025, nelle quali venivano rese le dichiarazioni del magistrato affidatario per il settore penale, dott.ssa Carmen Bonamico, e del magistrato collaboratore per il settore penale, dott.ssa Ida Iura, così come di qualsiasi altro atto istruttorio eventualmente acquisito e non conosciuto;

C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17.01.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 24.01.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di n. 1 posto presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;

D) della graduatoria provvisoria degli ammessi al tirocinio in parola, pubblicata in data 06.06.2023;

E) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza, recante «*Procedura di selezione*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1);

F) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., recante «Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116»;

G) del decreto ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, recante la nomina del vincitore della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;

H) qualora occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20230/2025 del 02.12.2025 resa dalla Scuola superiore di formazione della magistratura – Formazione territoriale di Potenza, recante la relazione sulla posizione di tutti i tirocinanti magistrati ordinari del Distretto di Potenza;

I) qualora occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 3 del 12.06.2025 della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, recante discussione e approvazione degli esiti del tirocinio di cui è causa;

L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Pescopagano;

PER L' EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, l'avv. Michele Capezio rappresentava di aver partecipato alla procedura selettiva presso indetta con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza per la copertura dei posti vacanti e disponibili quale Giudice onorario di pace autorizzato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., concorrendo, tra l'altro, per il posto bandito presso l'Ufficio del Giudice di pace di Pescopagano.

Al riguardo, egli deduceva che, risultato collocato tra i candidati ammessi al tirocinio, aveva espletato le previste attività formative conseguendo il giudizio di idoneità ma che non era stato nominato in quanto non risultato vincitore della selezione sulla base, tuttavia, di una graduatoria finale inficiata da oggettivi vizi di legittimità siccome formulata tenendo conto del limite massimo decennale di anzianità valutabile, in applicazione quindi dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116, norma dichiarata incostituzionale nelle more del completamento dell'iter selettivo con sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025.

Con plurime ed articolate censure, quindi, l'avv. Capezio impugnava la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 08.04.2026, siccome recepiva gli esiti della procedura comparativa che, invero, erano inficiati dalla mancata valorizzazione della complessiva anzianità professionale maturata, con conseguente ingiusta riduzione del punteggio attribuito in relazione ai titoli di carriera, evidenziando che la diversa valutazione di tale profilo avrebbe portato alla sua utile collocazione rispetto all'ambito nomina, dal momento che egli risultava essere stato scavalcato da un candidato in possesso di un'anzianità inferiore.

Inoltre, il ricorrente contestava la delibera *de qua* anche in relazione ad un ulteriore profilo che impingeva la valutazione del vincitore, avv. Guerino Infante, dal momento che il giudizio di idoneità era stato espresso dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

in disaccordo con il parere negativo reso dalla competente Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, fondato su tutte le relazioni e schede trasmesse dai Magistrati formatori, affidatari e collaboratori, tra i quali veniva in rilievo l'opinione sfavorevole espressa dal Magistrato collaboratore per il settore penale.

Fissata l'udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare interinalmente proposta, si costituivano le Amministrazioni resistenti nonché, tardivamente rispetto ai termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., il controinteressato, avv. Guerino Infante, producendo – tra l'altro – il decreto di nomina adottato dal Ministero resistente.

Pertanto, l'odierno ricorrente dopo aver replicato con memoria ai rilievi sollevati dalle Amministrazioni resistenti, con apposita istanza chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo camerale siccome emergeva l'esigenza di impugnazione mediante motivi aggiunti dei provvedimenti consequenziali, nonché della documentazione comunque versata agli atti del giudizio, laddove rilevante, o comunque successivamente acquisita.

Al riguardo, infatti, occorre osservare che soltanto con nota prot. n. P10774 del 09.06.2026 (**doc. 1**), l'Amministrazione resistente aveva evaso, sebbene parzialmente, le istanze di accesso *ex lege* 241/1990 presentate dal ricorrente consegnando alcuni dei documenti richiesti, tra i quali la relazione resa dai formatori che, invero, esprimeva note fortemente critiche rispetto alle prove di penale sostenute dal controinteressato.

Emergeva, quindi, un'oggettiva discrasia nel riesame del giudizio di idoneità operato dal Consiglio Superiore della Magistratura in quanto fondato su una verifica superficiale delle emergenze istruttorie, dal momento che il giudizio sfavorevole espresso dal Magistrato collaboratore in ordine alla preparazione del candidato trovava conferma nelle osservazioni e nei richiami contenuti nella relazione formalizzazione dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Nelle more, peraltro, con nota segretariale prot. n. P11785 del 15.06.2026 (**doc. 2**), l'Amministrazione resistente aveva opposto un diniego formale al sollecito trasmesso dal

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ricorrente in data 23.04.2026 (**doc. 3**), ribadito con atto di diffida e costituzione in mora del 30.04.2026 (**doc. 4**), ove veniva chiesto di sospendere la procedura di nomina e di rivedere in autotutela i provvedimenti adottati anche alla luce del chiarimento fornito nell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1608 del 29.04.2026 in ordine all'estensione degli effetti caducatori derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2025.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, l'avv. Michele Capezio, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO ESPRESSO.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21 *quinquies* e *nonies* della L. 07.08.1990 n. 241 smi. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dei principi di collaborazione e di buona fede. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità.

Come rappresentato in fatto, con espresso atto di diffida e costituzione in mora trasmesso a mezzo pec in data 30.04.2026, e quindi ben prima dell'adozione del decreto di nomina, il ricorrente aveva sollecitato le Amministrazioni resistenti a rivedere in autotutela le determinazioni assunte e ciò anche alla luce del recente pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato (ordinanza n. 1608 del 2026).

La motivazione rassegnata, infatti, nella parte in cui accertava l'inapplicabilità dell'art. 4, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 con riferimento alle deliberazioni di nomina intervenute dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2025, smentiva la tesi secondo la quale il rapporto amministrativo dovesse ritenersi "esaurito" con la compilazione della graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Il suddetto arresto, invero, comportava all'evidenza un profondo mutamento della cornice giuridica costituente il supporto normativo della deliberazione impugnata, sicché si imponeva quanto meno la sospensione della procedura in attesa della definizione nel merito dei giudizi pendenti che avevano ad oggetto appunto l'applicazione del limite decennale alla valorizzazione dell'esperienza professionale vantata dai candidati.

In tal senso, a fronte dell'oggettiva incertezza ingeneratasi in ordine alla legittimità dell'operato posto in essere, siccome conformato al rispetto di una norma dichiarata incostituzionale, la revisione delle determinazioni assunte o, quanto meno, la sospensione della procedura rispondeva ad un ovvio canone di precauzione, onde evitare l'esposizione dell'Amministrazione resistente al rischio di adottare atti inficiati *ab origine* da insanabili vizi di invalidità.

Appare dunque inadeguata, irragionevole e sproporzionata nonché lesiva dei doveri di leale collaborazione e buona fede la scelta di conferire l'incarico al controinteressato pur in presenza di gravi e fondati dubbi sulla legittimità dei provvedimenti presupposti, tanto più considerando che non vi era alcuna valida ragione di interesse pubblico a disporre la nomina.

L'iter amministrativo, infatti, si era connotato per numerose inerzie procedimentali e gravi ritardi, posto che la deliberazione di individuazione del vincitore era intervenuta dopo molti mesi dal completamento delle attività di tirocinio, a riprova quindi che la carenza in organico non fosse affatto suscettibile di determinare effettivi pregiudizi all'erogazione del servizio di giustizia.

Nella valutazione prognostica circa gli esiti dei giudizi pendenti, già all'epoca della trasmissione della diffida, stante la ferma volontà manifestata dal ricorrente di tutelare la propria sfera giuridica, il Ministero resistente avrebbe dovuto ponderare adeguatamente le possibili conseguenze derivanti da una nomina controversa, siccome la sua possibile caducazione sarebbe stata, questa sì, idonea a compromettere la regolare ed efficiente organizzazione degli uffici giudiziari.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ma non solo.

Vale altresì rimarcare che, prima dell'adozione del decreto di nomina e, comunque, ben prima del diniego espresso sulla richiesta di intervento in autotutela, codesto ecc.mo Tribunale si era pronunciato (sentenza n. 9286 del 19.05.2026), confermando l'illegittimità delle operazioni selettive conclusesi con la delibera di individuazione degli idonei intervenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto rilevato, ben si comprende come sia chiaramente generica e inadeguata la motivazione addotta dall'Amministrazione resistente, laddove si afferma che *«rilevata l'inefficacia della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale di cui alla invocata sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025 rispetto alle cristallizzate graduatorie di ammissione al tirocinio (...) con la nota in oggetto non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela»*.

Con ogni evidenza, si tratta di un'argomentazione meramente assertiva e tautologica che, di fatto, è finalizzata ad escludere *ex se* qualsiasi tipo di valutazione discrezionale, debitamente e correttamente sollecitata dal ricorrente prima di avviare il presente contenzioso, benché – contrariamente a quanto rappresentato – la tesi della “cristallizzazione” delle graduatorie degli ammessi al tirocinio avesse trovato già piena smentita nei recenti arresti giurisprudenziali.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II) SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERAZIONE DEL CSM ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 08.04.2026

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 27.01.2006 n. 25. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della *lex specialis*.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Manifesto sviamento.

Come rappresentato nei precedenti scritti difensivi, i documenti di recenti acquisiti, ancorché incompleti, restituiscono un quadro sintomatico dei vizi lamentati in ordine alla rivalutazione del giudizio di idoneità del vincitore.

In tal senso, la relazione resa dai formatori ex art. 7, co. 6 del D.Lgs. n. 116/2017 presenta un contenuto palesemente contraddittorio ed irragionevole che, all'evidenza, conferma le ragioni di censura formale e sostanziale sollevate nel ricorso.

Al riguardo, infatti, dopo un cappello iniziale ove si riportano le considerazioni generali ed indistinte dei tutori rispetto agli scritti prodotti dal controinteressato, i formatori analizzano in modo specifico le prove di penale evidenziando testualmente che *«In isolate occasioni inerenti alle prove di diritto penale, sono state rilevate la non linearità del ragionamento svolto con riguardo alle condotte poste in essere da uno dei coimputati in quanto influenzato dal non aver sussunto correttamente la fattispecie concreta nel reato di rapina. Non del tutto lineare è apparso inoltre il passaggio relativo all'applicazione della disciplina della continuazione in merito alla fattispecie di rilievo. Infine, nella medesima prova, non sono apparse condivisibili le considerazioni relative all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e alla procedibilità, che è stata ritenuta dal candidato "a querela", senza tenere conto di norme specifiche che la rendevano officiosa»*.

Orbene, il giudizio sintetico manifesta indubbiamente delle serie criticità, dal momento che dà conto della commissione di errori di ordine giuridico concettuale sia per quanto riguarda la disciplina sostanziale, laddove si sottolinea la qualificazione impropria della fattispecie di reato e l'applicazione dell'istituto della continuazione, sia per quanto riguarda la disciplina processuale, rispetto alle cause di non punibilità e alla procedibilità dell'azione penale.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

In questo senso, la premessa dei tutor circa l'asserita "*correttezza delle soluzioni giuridiche proposte*" (invero relativa indiscriminatamente a tutte le prove, anche quelle di civile e lavoro) appare contraddetta frontalmente dall'esame specifico degli elaborati di penale, siccome i vizi riscontrati, lungi dal concernere solo aspetti di chiarezza e congruenza della forme linguistiche utilizzate, impingono i contenuti giuridici del tema affrontato, venendo contestate appunto l'esatta applicazione degli istituti di diritto sostanziale e processuale.

Come rilevato nel ricorso, l'importanza di tale momento valutativo deriva dalla connotazione della prova in parola, dal momento che questa esprime una verifica "oggettivata" sulle capacità e competenze del candidato, chiamato a confrontarsi con un quesito specifico ed a redigere in totale autonomia un elaborato scritto, la cui valutazione può quindi essere sottoposta a sindacato di legittimità.

E ciò a differenza delle valutazioni espresse dai Magistrati affidatari o dai tutor, il cui giudizio può risentire inevitabilmente del rapporto di conoscenza personale con il candidato, essendo più che naturale che la stima e/o la fiducia maturata siano suscettibili di condizionare il grado di severità del giudizio.

Ma non solo. Con ogni evidenza, le relazioni in questione, che ad ogni buon conto si impugnano, attengono ad un'attività chiaramente diversa, per contenuti, tempi e modalità di approfondimento, dall'elaborazione di un elaborato su un quesito somministrato.

A prescindere da profili eminentemente personali (quali la disponibilità all'apprendimento e alla collaborazione con i magistrati), quindi, le considerazioni espresse circa l'impegno nella predisposizione delle minute dei provvedimenti giudiziari investono aspetti della preparazione giuridica del tutto differenti e non comparabili per grado di attendibilità della verifica.

Non vi è chi non veda come, in tale ipotesi, il candidato sia chiamato ad esaminare, con tempi distesi e l'ausilio di banche dati per la ricerca giurisprudenziale e dottrina, le tesi contrapposte delle parti in giudizio che sono evidentemente già argomentate nei loro

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

presupposti essenziali (qualificazione della fattispecie, valutazione delle eccezioni di rito, ecc.).

La possibilità di riflettere sulle questioni sostanziali e processuali, nonché di approfondire l'indagine anche mediante strumenti informatizzati, se da un lato consente di valutare come il candidato riesca ad affrontare l'incarico nell'ordinario svolgimento delle attività giudiziarie secondo le scadenze assegnate (gestione delle udienze e del carico del ruolo, ad esempio), dall'altro semplifica ed agevola indubbiamente la redazione di un elaborato concorsuale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 23.02.2015 n. 3146).

La prova selettiva, invero, era diretta a verificare il livello di preparazione di base su ogni settore disciplinare (civile, penale, lavoro), ad appurare le reali competenze giuridiche, evitando il ricorso a soluzioni ed a schemi interpretativi già pronti affinché potesse essere garantito che il candidato conoscesse e sapesse ricavare autonomamente i principi e le norme da applicare, tanto più considerando l'importanza delle funzioni da conferire.

Orbene, alla luce della documentazione acquisita appare evidente che la rivalutazione del giudizio di idoneità compiuta dal CSM non appaia sorretta da un'adequata istruttoria, essendo stata chiaramente superficiale la disamina di tutti gli atti che sono stati posti a fondamento del parere negativo espresso dalla competente Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario.

Del resto, si consideri che, confrontando la sintesi dei giudizi dei formatori riportata nella relazione ex art. 7, co. 6 del D.Lgs. n. 116/20178 redatta della Scuola Superiore della Magistratura con le schede di valutazione (depositate dal controinteressato ma non trasmesse dall'Amministrazione resistente in evasione dell'istanza di accesso, che ad ogni buon conto si impugnano), emergerebbe che le considerazioni generali sulle capacità e competenze del candidato (ottima capacità di ragionamento, il puntuale utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico, la buona sintesi che non ha pregiudicato la completezza dell'elaborato, infine la pertinenza dei richiami giurisprudenziali e la correttezza delle soluzioni proposte) siano riferibili più propriamente alle prove di lavoro e civile.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

In ordine alla traccia di penale, infatti, si palesano giudizi meno lusinghieri e, comunque, condizionati dai riscontrati errori di qualificazione giuridica commessi dal candidato, sicché è oggettivamente contraddittorio e non adeguatamente motivato il giudizio positivo reso dal formatore nella scheda, non dando giusto risalto alle criticità emerse in quanto condizionanti il superamento della prova.

Ad ogni modo, è evidente che tali aspetti abbiano comunque inciso sul parere di inidoneità reso nel verbale n. 3 del 12.06.2025, siccome questo, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del bando, teneva in considerazione tutta la documentazione utile *«composta dal rapporto del SSM decentrata, dai rapporti dei magistrati collaboratori, dalle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari, nonché dalle minute dei provvedimenti elaborati dal candidato»*.

Ne deriva, pertanto, che l'attività istruttoria compiuta dal CSM, sostanzialmente limitata ad un confronto tra il Magistrato affidatario e il Magistrato collaboratore per il settore penale, si è rivelata essere fortemente riduttiva e, comunque, insufficiente ed inadeguata a superare i rilievi sollevati all'esito dell'attività formativa.

La sussistenza di oggettive criticità emerse durante la prova di penale, analizzate in modo sistematico, congiunto e coerente con agli appunti mossi rispetto alle minute (di cui ancora non è stata trasmessa copia), infatti, avrebbero dovuto indurre un doveroso supplemento di verifica, mediante quanto meno un riesame degli elaborati consegnati dal candidato.

Sulla scorta di quanto rilevato, quindi, appare incoerente con le risultanze documentali e, comunque, insufficiente la motivazione addotta dal CSM nella delibera gravata, laddove si sostiene che il parere negativo del Magistrato collaboratore sarebbe superabile perché fondato solo sulla valutazione delle minute del settore penale.

In primo luogo, come rilevato, il parere negativo sarebbe corroborato dai giudizi sulla prova che manifestano serie criticità. In secondo luogo, è illegittima la "compensazione" dei giudizi favorevoli sugli altri settori disciplinari, dal momento che le capacità

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

dimostrate nel civile non sono ovviamente idonee a compensare il parere relativo al penale siccome il candidato nominato può essere chiamato a svolgere le funzioni in entrambi gli ambiti. In terzo luogo, si omette del tutto di esplicitare le valutazioni proprie del CSM sulle minute consegnate, sicché non è dato conoscere quale sia l'iter argomentativo che abbia superato i rilievi del Magistrato collaboratore, confermati in sede di audizione.

III) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio di parità di trattamento.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da un oggettivo vizio di illegittimità derivata laddove recepiscono i risultati della procedura di cui è causa, invero conformati dall'applicazione di una disciplina normativa patentemente incostituzionale nella parte in cui limita entro il massimo dei dieci anni l'anzianità professionale valutabile.

I decreti *de quibus*, infatti, sono suscettibili di consolidare il pregiudizio patito in quanto cristallizzano l'ordine di graduazione dell'elenco dei candidati utilizzato per il conferimento degli incarichi in questione, ancorché questo non tenga nella debita considerazione l'intera carriera dei candidati e, quindi, le concrete capacità e competenze acquisite nell'espletamento dell'attività giuridico-legale e ciò in stridente contrasto con il principio meritocratico.

E' di tutta evidenza che le censure sollevate nel ricorso, che investono gli atti presupposti di individuazione del candidato vincitore, ridondano sulle determinazioni finali da ultimo assunte, nelle quali vengono fatti propri gli esiti della selezione *de qua* senza alcuna spendita di un autonomo potere di valutazione dei candidati ovvero di verifica della

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

regolarità della procedura, siccome le nomine intervenute confermano definitivamente la preclusione dell'odierno ricorrente al conseguimento del bene della vita anelato.

I provvedimenti ministeriali, infatti, sono avvinti da un nesso di consequenzialità stretta, diretta e necessaria agli atti adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura, già impugnati, dal momento che costituiscono la mera ufficializzazione delle conclusioni formali emerse dalla procedura comparativa svolta, laddove si limitano ad assegnare il vincitore alla sede conferendo le funzioni di Giudice onorario di pace.

Negli scritti difensivi già ritualmente prodotti, invero, si è dato ampiamente conto delle ragioni addotte a sostegno della domanda di annullamento proposta avverso gli atti endoprocedimentali confluiti nella delibera del CSM di approvazione della graduatoria finale, sicché, anche per evidenti esigenze di sinteticità degli scritti difensivi, si fa integrale rinvio alle eccezioni, deduzioni e doglianze contenute nel ricorso e nelle memorie versate in giudizio.

Al riguardo, occorre soltanto rimarcare come, dapprima, il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1608 del 29.04.2026, e, poi, codesto ecc.mo Tribunale, con sentenza n. 9286 del 19.05.2026, abbiano accertato l'illegittimità delle procedure di reclutamento bandite con riferimento ai posti di Giudice onorario di pace messi a concorso nel distretto della Corte di Appello di Napoli, tutte conclusesi con le deliberazioni del 17.12.2025 (e pubblicate nel gennaio 2026), in quanto a tali provvedimenti devono inevitabilmente estendersi gli effetti caducatori promananti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30.12.2025, recante declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116.

In tal senso, è stato recisamente affermato che *«la controversa procedura di conferimento si è conclusa con l'adozione, da parte del CSM, della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 del 17.12.2025, quest'ultima ritualmente impugnata dal ricorrente, il quale ha, pertanto, così impedito che tale atto restasse inoppugnato e, quindi, consolidasse i propri effetti nel*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

senso di determinare la creazione di “rapporti esauriti” in favore dei tre concorrenti utilmente individuati» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 9286/2026).

Con ogni evidenza, i principi elaborati nei suddetti precedenti ben possono applicarsi alla presente vicenda, del tutto sovrapponibile a quella esaminata da codesto ecc.mo Tribunale, stante l'identità della *qaestio iuris* dedotta in giudizio

Ne deriva, quindi, che allo stato la contestata disciplina della procedura concorsuale è già stata oggetto di una formale pronuncia di annullamento che, in considerazione della natura giuridica del bando (adottato secondo lo schema generale predisposto dal CSM e approvato con la deliberazione assunta nella seduta del 06.12.2022) nonché del *petitum* sostanziale dei ricorsi accolti, è destinata a produrre effetti *ultra partes*, non potendo che trovare diretta applicazione anche nel presente giudizio.

Ad ogni modo, per completezza difensiva nonché in ossequio al principio di autosufficienza dell'atto processuale, sia consentito riportare integralmente le censure sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio: «**MOTIVI IN RITO I) SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA.** In via preliminare, va rimarcata l'assoluta tempestività del ricorso siccome proposto nei termini decadenziali decorrenti dalla adozione della determinazione conclusiva della procedura di cui è causa.

Sul punto, giova premettere che, come rappresentato in fatto, la questione è stata ben chiarita in recentissime decisioni del Giudice Amministrativo.

E' stato precisato, infatti, che la delibera di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio «non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 1608 del 29.04.2026).

In senso conforme, quindi, codesto ecc.mo Tribunale ha così affermato che «la controversa procedura di conferimento si è conclusa con l'adozione, da parte del CSM, della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 del 17.12.2025 [recante appunto le nomine dei vincitori], quest'ultima ritualmente impugnata dal ricorrente, il quale ha, pertanto, così impedito che tale atto restasse inoppugnato e, quindi, consolidasse i propri effetti nel senso di determinare la creazione di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

“rapporti esauriti” in favore dei tre concorrenti utilmente individuati (...)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 9286 del 19.05.2026)

Orbene, non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore sia è assolutamente chiara nel disporre che la graduatoria finale venga compilata unicamente all'esito del periodo di tirocinio, dovendo necessariamente i candidati passare il vaglio della valutazione da parte della competente organo istituito presso ogni Corte di Appello.

Sul punto, l'art. 7, co. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce espressamente che «La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio».

In claris non fit interpretatio.

Alla luce di tale disposto normativo, quindi, la graduatoria può dirsi definitiva soltanto all'esito di una fase, quella dell'espletamento delle attività formative, che assume valore oggettivamente preponderante in quanto suscettibile di determinare il contenuto del provvedimento finale, ossia, in altri e più chiari termini, di individuare i candidati idonei aventi diritto a collocarsi utilmente ai fini del conferimento degli incarichi in questione.

In questo senso, la circostanza che la suddetta graduatoria finale recepisca le valutazioni comparative sui titoli precedentemente effettuate per l'ammissione al tirocinio non muta affatto la natura solo provvisoria e, quindi, endo-procedimentale di tale ultimo atto.

Ancora una volta soccorre il dato normativo, laddove l'art. 6, co. 5 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce che «La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti».

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La graduatoria degli ammessi al tirocinio, invero, rappresenta soltanto un elenco graduato che è strumentale alla determinazione del contingente degli “aspiranti” giudici onorari, ossia di coloro che ambiscono a poter svolgere le funzioni giudiziali e che, sulla base della collocazione, acquisiscono mere chances di ottenimento della nomina in ragione dei posti banditi.

Del resto, ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un elenco non certo cristallizzato è sufficiente rilevare che esso è soggetto a continue variazioni dovute non soltanto a possibili rinunce, ma anche alla facoltà riconosciuta dalla legge di presentare «domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto», con conseguente possibilità di scelta tra uno degli elenchi ove un candidato risulti al contempo utilmente collocato.

A differenza di quanto avviene in altre procedure, quale ad esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, non si è in presenza di un'unica graduatoria nazionale, ma di tanti e distinti elenchi pari al numero degli uffici giudiziari ove sono presenti le vacanze da coprire.

Pertanto, fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il candidato che, avendo comunque svolto il tirocinio e conseguito l'idoneità, quale appunto il ricorrente, non è in grado preventivamente di avere contezza circa l'effettiva consistenza delle opportunità di nomina presso altro ufficio giudiziario indicato nella domanda.

Sussiste quindi l'interesse dell'avv. Capezio a sindacare l'atto conclusivo della procedura e, quindi, a contestare la modalità di compilazione della graduatoria approvata al termine delle attività formative, onde poter ottenere una migliore collocazione e, conseguentemente, a poter utilmente figurare.

In altri e più chiari termini, a dispetto dei candidati esclusi dal tirocinio, nei confronti dei quali la pubblicazione dell'elenco degli ammessi aveva già all'epoca prodotto un'oggettiva lesione della loro sfera giuridica con conseguente decorrenza del termine decadenziale, l'interesse all'impugnazione può dirsi essersi radicato in capo al ricorrente, già idoneo riservista, soltanto al momento del conferimento degli incarichi, avendo appreso di non essersi collocato in posizione utile alla nomina presso la sede di Pescopagano.

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 E 136 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3 DELLA L. 28.04.2016 N. 57. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 4 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116, NEL TESTO MODIFICATO ALLA LUCE DELLA

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

II)A) Come dedotto, gli esiti della procedura comparativa di cui è causa sono intimamente inficiati da manifesti vizi di legittimità in quanto costituiscono il risultato dell'applicazione di criteri selettivi palesemente irragionevoli ed ingiusti, avendo di fatto azzerato l'importanza ed il valore dell'esperienza professionale maturata, invero da considerare parametro assolutamente prioritario ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) della L. 28.04.2016 n. 57, a mente del quale «a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177 per violazione della delega legislativa, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «l'intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo "in caso di ulteriore parità", il candidato più giovane di età» (cfr. Corte cost., 30.12.2025 n. 213).

E' accaduto, invece, che l'originaria previsione del limite massimo decennale abbia comportato che, a parità di titolo preferenziale (e quindi di almeno dieci anni di anzianità nell'esercizio della professione di avvocato), siano stati selezionati i candidati unicamente in base alla minore età anagrafica, così di fatto annullando il valore dell'esperienza professionale a tutto vantaggio di un criterio che, secondo l'intentio legis del Legislatore delegante, era soltanto residuale.

La circostanza risulta dimostrata per tabulas.

E' sufficiente operare una mera verifica sui candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di Pescopagano per avvedersi che il vincitore, in possesso del medesimo titolo preferenziale del ricorrente (ossia il pregresso esercizio della professione di avvocato), abbia una minore anzianità di iscrizione all'Albo rispetto al ricorrente.

Orbene, non vi è dubbio che la modalità seguita abbia integrato una patente violazione del principio meritocratico che, come noto, deve conformare ogni procedura selettiva, non essendo

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

stata adeguatamente valorizzata la competenza professionale acquisita in ragione del concreto svolgimento dell'attività di avvocato.

In tal senso, vale considerare che, nella presente vicenda, la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione della previsione normativa ex tunc con conseguente caducazione degli atti medio tempore adottati, dal momento che il rapporto amministrativo costituitosi con l'avvio della procedura selettiva non poteva ritenersi effettivamente esaurito sino alla conclusione della stessa.

Nel dipanarsi dell'azione amministrativa, invero, la formazione dell'elenco graduato degli ammessi al tirocinio non determina affatto il consolidamento delle posizioni dei candidati, posto che il conferimento degli incarichi dipende esclusivamente dall'approvazione della graduatoria definitiva, compilata all'esito del superamento del periodo di formazione.

L'accesso al tirocinio, infatti, è condizionato al numero di posti disponibili in ragione del criterio di contingentamento previsto dalla norma, ma non postula in alcun modo un giudizio di idoneità, tanto è vero che la platea degli ammessi può variare sensibilmente (e tanto è avvenuto) in ragione delle opzioni territoriali dei candidati (che possono scegliere fino a tre uffici diversi), delle rinunce ed anche della valutazione negativa sulle attività formative svolte.

In altri e più chiari termini, la stabilizzazione della posizione dei candidati (vincitori e/o idonei entro il limite della riserva) scaturisce da un iter complesso ed articolato che, soltanto al termine della procedura, cristallizza l'esclusione e/o l'ammissione.

Come si avrà modo di precisare infra, quindi, né la pubblicazione dell'elenco del 17.01.2024, né eventuali scorrimenti, hanno comportato la consumazione del potere selettivo, trattandosi soltanto di fasi provvisorie dell'iter amministrativo di cui è causa, sicché non è predicabile l'applicazione della norma originaria sulla base di uno sviato rinvio al principio del tempus regit actum.

In questo senso, gli esiti della valutazione comparativa dei titoli sono destinati soltanto a confluire nel provvedimento finale, salva evidentemente ogni propedeutica valutazione circa la legittimazione dei candidati e il loro conseguimento dell'idoneità al termine del tirocinio.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Peraltro, il ricorrente, siccome inserito tra i candidati "riservisti", aveva comunque potuto regolarmente espletare con successo l'attività formativa, di modo che egli era senz'altro legittimato ad ottenere il conferimento dell'incarico.

II.B) I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per patente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e di valutazione meritocratica.

Ed infatti, anche a voler ritenere essersi cristallizzati gli effetti degli atti presupposti ed endo-procedimentali con l'asserita attribuzione di diritti oramai quesiti (ipotesi che in radice si contesta), non vi è chi non veda come non si rinvercano comunque, nella presente vicenda, quelle esigenze di certezza del diritto che giustificherebbero l'applicazione di una norma ormai dichiarata incostituzionale.

Sul punto, è dirimente osservare come la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta prima del completamento della procedura e, pertanto, era assolutamente tempestiva, sicché l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto recepirne il contenuto onde adeguare gli esiti finali all'assetto normativo costituzionalmente conforme.

In tal senso, militavano oggettive ed importanti esigenze di interesse pubblico, onde consentire l'individuazione di candidati effettivamente meritevoli e capaci in quanto muniti di una solida esperienza acquisita nello svolgimento della professione legale.

Ma non solo.

Vale considerare, infatti, che non si rinvenivano di contro ostacoli o difficoltà organizzative che rendessero particolarmente onerosa la rinnovazione delle fasi preliminari in precedenza espletate, dovendosi soltanto riformulare la graduatoria sulla base di un parametro oggettivo e facilmente enucleabile, ossia la data di iscrizione all'Albo.

In altri e più chiari termini, si sarebbe dovuto soltanto applicare l'anzianità di qualifica professionale al posto dell'anzianità anagrafica, potendo così rapidamente addivenirsi alla modifica dell'ordine di collocazione dei candidati.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 27.01.2006 N. 25. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

D.Lgs. 13.07.2017 n. 116. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ. MANIFESTO SVIAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono altresì inficiati da un ulteriore vizio di legittimità, dal momento che, come si evince dal preambolo, la posizione del vincitore sarebbe stata "recuperata" dal CSM, superando il giudizio negativo formulato dalla competente Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Potenza.

La procedura seguita e le ragioni che hanno condotto l'Amministrazione resistente a discostarsi dal parere reso dall'organo preposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27.01.2006 n. 25, destano tuttavia enormi perplessità.

Innanzitutto, preme rimarcare come l'iniziativa assunta si ponga in oggettivo contrasto con la prassi consolidata che, di contro, riconosce valore preminente, in considerazione della natura tecnica del giudizio formulato, alla valutazione di idoneità espressa a conclusione del tirocinio.

A titolo esemplificativo, si consideri che nell'ambito della medesima procedura attivata dal Distretto della Corte di Appello di Potenza in relazione ai posti banditi presso l'Ufficio del giudice di pace di Bella, l'Amministrazione resistente ha respinto un'analoga richiesta di riesame da parte della candidata risultata inidonea, anch'ella per mancato superamento della prova di penale, affermando sinteticamente che «con la nota in oggetto non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela» (cfr. delibera del CSM del 11.02.2026, pratica n. 397/GP/2025, doc. 14).

In tal senso, a dispetto di quanto avvenuto nella vicenda di cui è causa, è stato correttamente ritenuto vincolante il pronunciamento negativo del magistrato collaboratore in relazione alla preparazione dell'aspirante rispetto al settore penale, senza che potesse addivenirsi quindi alla compensazione di tale lacuna con le competenze asseritamente dimostrate in altre materie disciplinari ovvero bilanciare il giudizio negativo del magistrato collaboratore che le opinioni del magistrato affidatario.

In altri e più chiari termini, l'Amministrazione resistente ha giustamente inteso recepire l'esito del test che, data la funzione precipua di oggettivare il giudizio, consentiva di verificare le reali

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ed effettive conoscenze della materia e, quindi, accertare l'idoneità della candidata a svolgere le funzioni giudicanti.

Ne deriva, pertanto, nella vicenda di cui è causa, la patente contraddittorietà dell'agere amministrativo che invalida la diversa determinazione assunta nei confronti del vincitore, avv. Infante Guerino, beneficiato da un maggior favor rispetto alla (del tutto) identica posizione della candidata esclusa dalla procedura finalizzata alla copertura del posto bandito a Bella.

Ma non solo!

Occorre, infatti, censurare la stessa scelta di discostarsi dal parere obbligatorio reso dalla Sezione Autonoma, siccome vincolante ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116.

Al riguardo, la formulazione della norma de qua è inequivoca, laddove statuisce testualmente che «5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 6. Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario. 7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio. 8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio».

La disposizione, pertanto, delinea un procedimento nel quale il momento finale della designazione da parte del CSM viene direttamente ancorato alle risultanze del tirocinio e dei relativi giudizi trasmessi dalla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario, non essendovi spazio alcuno per sindacare il merito tecnico del parere di inidoneità.

Al contempo, dalla stessa disposizione si ricava chiaramente la prevalenza della valutazione espressa dal magistrato collaboratore, che assume il ruolo di direzione delle attività formative, rispetto a quella del magistrato affidatario, suo delegato, che svolge un compito circoscritto ad un solo segmento.

Il conflitto tra le due opposte posizioni, invero, non poteva sic et simpliciter essere risolto dando prevalenza all'opinione del magistrato affidatario e men che meno a quella del magistrato tutor e dei formatori (siccome chiamati a fornire soltanto un'assistenza alla didattica).

Il provvedimento impugnato, pertanto, viola patentemente il riparto di competenze e disattende una valutazione tecnica pregnante che avrebbe dovuto confluire nella assegnazione dell'incarico. Peraltro, anche voler ritenere superabile da parte del CSM il parere della Sezione Autonoma fondato sul rapporto negativo trasmesso dal magistrato collaboratore, attribuendogli così una natura non vincolante, ipotesi che in radice si contesta, la motivazione addotta a supporto del riesame della posizione del vincitore è comunque incongrua ed irragionevole.

Innanzitutto, non si comprende come, pur nella valutazione globale del candidato, possa essere compensata una lacuna in una materia disciplinare (penale) con le asserite competenze dimostrate in diversa branca della scienza giuridica (civile), trattandosi appunto di ambiti valutativi del tutto incomparabili.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Inoltre, e la considerazione appare dirimente, non costituisce valida argomentazione la tesi secondo la quale il risultato sfavorevole riportato nella prova selettiva possa essere utilmente contraddetto delle convinzioni espresse dai magistrati auditi.

Il test, infatti, si configurava come prova conclusiva a contenuto selettivo del periodo di tirocinio sicché aveva la specifica finalità di rendere oggettivo il giudizio di idoneità, accertando in contraddittorio con gli altri candidati, il livello di preparazione e competenze raggiunto.

Come dedotto in fatto, risulta per tabulas che le due prove non superate dal vincitore avevano ad oggetto la materia del diritto penale e/o sostanziale e consistevano «in un elaborato “scritto” improntato alla risoluzione di casistica sostanziale o processuale adoperando gli istituti dogmatici e le nozioni teoriche della materia di riferimento».

In tal senso, non solo l'utilizzo delle specifiche locuzioni “prove” e “concorso”, ma soprattutto l'oggetto e la strutturazione di tale fase finale della procedura de qua deponevano nel senso della sua funzione altamente selettiva, siccome finalizzata, da un lato, a verificare l'idoneità tecnica, culturale e attitudinale del candidato, e, dall'altro, a svolgere una comparazione “oggettivata” dei giudizi.

La prova, come noto, costituisce una garanzia ineludibile per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle selezioni pubbliche.

Alla luce della rilevanza dei principi costituzionali che detti principi presidiano, non vi è chi non veda come l'esito negativo di un test scritto non possa essere ex se superato dalle opinioni di commissari che, per ovvie ed indiscutibili ragioni, avevano potuto costituire con il candidato un legame di conoscenza personale.

La ratio della prova scritta, infatti, è chiaramente quella di rendere concretamente possibile il controllo di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni, collocando tutti i candidati in condizioni di assoluta parità in quanto sottoposti al vaglio delle proprie competenze sulla base del medesimo test e consentendo di riscontrare le motivazioni mediante verifica dell'elaborato.

Si tratta, quindi, di una fase necessaria e non surrogabile siccome pone al riparo la selezione da qualsiasi eventuale condizionamento esterno che possa determinare la violazione delle regole di imparzialità e di par condicio.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ne discende, quindi, anche sotto tale profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.»

ISTANZA ISTRUTTORIA.

Come dedotto in fatto e già rappresentato nella memoria cautelare, allo stato l'istanza di accesso ex lege 241/1990, da ultimo integrata con atto trasmesso in data 23.04.2026, risulta solo parzialmente evasa in quanto non sono stati consegnati, né tanto meno risultano versati nel fascicolo di causa, i seguenti documenti: a) prove scritte elaborate dal candidato vincitore e relativa mail di trasmissione; b) minute dei provvedimenti giudiziari predisposti dal candidato vincitore, ove sono stati apposti i segni grafici di correzione da parte del Magistrato collaboratore; c) il verbale di audizione del Magistrato affidatario, dott.ssa Carmen Bonamico, del 25.11.2025.

Pertanto, si insiste per l'accoglimento dell'istanza istruttoria già ritualmente formulata nei precedenti scritti difensivi.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 si dichiara che i motivi aggiunti non sono suscettibili di comportare un considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio secondo i chiari criteri indicati dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. V, 6 ottobre 2015 in causa C-61/14) e dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2020 nn. 23528 e 23530. Da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. Tributaria, 07.12.2024 n. 31447), siccome investono atti endo-procedimentali, già indicati nell'epigrafe del ricorso e contestati con precise doglianze, nonché successivi decreti che sono astretti ai provvedimenti già impugnati da un nesso di presupposizione forte e quindi non introducono ulteriori temi di indagine, integrandosi così quella condizione che legittima l'esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un orientamento consolidato del Giudice Tributario (da ultimo, cfr. CGT di II grado del Lazio, Sez. 9, 03.11.2025 n. 6681).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

GUIDO MARONE
AVVOCATO

IVAN DEL GIUDICE
AVVOCATO

Napoli – Roma, 16.07.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 16/07/2026 19:21:08

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20
Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294
Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254
Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 1548 del 04.09.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 5961/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".